

**COMUNE DI NOVATE MILANESE**  
**- PROVINCIA DI MILANO -**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE  
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12 febbraio 2015**

## INDICE

- ARTICOLO 1. OGGETTO
- ARTICOLO 2. FINALITÀ E VALENZA DELLE REGISTRAZIONI E DIFFUSIONI
- ARTICOLO 3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
- ARTICOLO 4. PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SUL PORTALE DEL COMUNE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE E LORO UTILIZZO
- ARTICOLO 5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI.
- ARTICOLO 6. RIPRESA DELLE SEDUTE DA PARTE DI TERZI
- ARTICOLO 7. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DEI TERZI AUTORIZZATI
- ARTICOLO 8. RIPRESA E DIFFUSIONE DELE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE
- ARTICOLO 9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE
- ARTICOLO 10. NORMA DI RINVIO
- ARTICOLO 11. ENTRATA IN VIGORE

### **Articolo 1. OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'attribuzione al Consiglio comunale dell'autonomia funzionale e organizzativa, disciplina la ripresa solo audio, audio-video e trasmissione in tempo reale o differita su internet tramite pagina web o su rete radiotelevisiva delle adunanze pubbliche e aperte, ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento integrano le vigenti norme legislative e regolamentari in materia di pubblicità dei lavori del Consiglio comunale.

### **Articolo 2. FINALITÀ E VALENZA DELLE REGISTRAZIONI E DIFFUSIONI**

1. La registrazione e diffusione audio e audio-video delle sedute del Consiglio Comunale persegue esclusivamente finalità di assicurare la massima trasparenza e pubblicità dei lavori e di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le registrazioni audio e audio-video di cui al presente regolamento non costituiscono documento amministrativo. Il verbale ufficiale delle sedute di Consiglio rimane costituito esclusivamente dalla trascrizione cartacea integrale delle apposite registrazioni audio digitale degli interventi, effettuate con autonoma e distinta modalità.

### **Articolo 3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE**

1. L'attività di ripresa audio e audiovisiva delle sedute del Consiglio comunale é effettuata direttamente dall'Ente o tramite affidatario del servizio appositamente individuato.
2. La ripresa audio o audio-video dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione con la sola eccezione dei tempi necessari per l'eventuale intervento tecnico sul supporto di registrazione. Nel corso della seduta agli interventi di ciascun consigliere e degli altri soggetti autorizzati dal Presidente ad intervenire dovranno essere ripresi integralmente, entro i limiti delle possibilità connesse all'attrezzatura esistente, senza commenti fuori campo, né interruzioni, fatta eccezione per le normali dinamiche della discussione assembleare e del carattere pubblico delle sedute. Sono fatte salve le previsioni di cui ai commi successivi del presente articolo.
3. Sono inoltre consentite:
  - a) Registrazioni audio e riprese audio-video effettuate da soggetti terzi autorizzati;
  - b) Registrazioni audio e riprese audio-video effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca.;
4. L'esistenza di registratori, videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente del Consiglio a tutti i partecipanti alla seduta. Il Presidente è altresì tenuto a dare comunicazione delle autorizzazioni alle registrazioni audio e video riprese rilasciate a soggetti terzi autorizzati.  
Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.
5. Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa diretta audio o audio-video, nonché della successiva diffusione, è disposta l'apposizione in aula di appositi avvisi contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, rendendo noti nel contempo i nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati.
6. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale, agli assessori e al Sindaco.

7. I consiglieri e gli altri soggetti che rientrano nell'angolo visuale delle telecamere, ivi inclusi i dipendenti comunali in servizio, possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione della propria immagine per motivi legittimi, in particolare quando l'immagine e la registrazione audio siano idonei a rivelare lo stato di salute. In quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del consigliere o degli altri soggetti autorizzati dal Presidente ad intervenire senza ripresa identificativa ovvero solo tramite audio nel caso non sia possibile la ripresa in campo ristretto.

8. Il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute consiliari, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere o interrompere le riprese quando le relative modalità di svolgimento arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. In entrambi i casi il Presidente comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.

9. Non potranno essere oggetto di ripresa audio o audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

#### **Articolo 4. PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SUL PORTALE DEL COMUNE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE E LORO UTILIZZO**

1. L'audio e le riprese audio-video delle sedute consiliari effettuate dal Comune sono trasmesse sul sito web istituzionale dell'Ente in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming on demand") o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione, purché tale canale, in tutto o in parte, sia anche incorporabile all'interno del sito web istituzionale dell'Ente o raggiungibile da esso tramite un "link".

2. Le registrazioni audio e audio-video delle sedute resteranno disponibili attraverso il sito comunale per tutto il tempo previsto dalle condizioni di servizio del canale o piattaforma internet gratuita di cui si avvale l'ente

3. La pubblicazione, salvo motivati impedimenti, avverrà entro 24 ore dallo svolgimento della seduta.

4. Le registrazioni sono riutilizzabili nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni di legge che stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro della persona. Non potranno essere in alcun modo associati, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere, salvi i vincoli derivanti dal canale internet utilizzato in sede di registrazione della seduta. Vigè inoltre l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.

#### **Articolo 5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI**

1. La registrazione e diffusione delle sedute avviene nel rispetto dei principi sulla tutela dei dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari per i quali si osserva il principio di stretta necessità, potendo essere diffusi solo nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

2. Non potranno essere diffusi, inoltre, dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

3. Le riprese audio o audio-video riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

#### **Articolo 6. RIPRESA DELLE SEDUTE DA PARTE DI TERZI**

1. I terzi possono eseguire foto, registrazioni audio o riprese audio-video degli amministratori che intervengono alla seduta solo se preventivamente identificati e autorizzati per la singola seduta in svolgimento dal Presidente del Consiglio comunale, al quale rivolgono specifica richiesta scritta precisandone i motivi e le finalità.
2. Le richieste devono pervenire alla Segreteria del Sindaco almeno 48 ore prima della seduta per la quale si chiede l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Salvo diversa e motivata decisione da parte del Presidente, comunicata prima dell'inizio di ogni seduta, le richieste si intendono accolte.
4. Con la richiesta, i terzi dovranno accettare il presente regolamento ed assumersi formalmente la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.
5. Le modalità delle riprese sono quelle previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 7. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DEI TERZI AUTORIZZATI**

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audio o audio-video, ivi inclusi l'eventuale affidatario del servizio da parte del Comune, si obbligano:
  - a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
  - a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere;
  - a non manipolare il materiale registrato in modo tale da indurre in inganno il fruitore delle immagini e delle registrazioni sul reale contenuto degli interventi.
3. I soggetti autorizzati alle riprese audio o audio-video, ivi inclusi l'eventuale affidatario del servizio da parte del Comune dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web: [www.comune.novate-milanese.mi.it](http://www.comune.novate-milanese.mi.it)

#### **Articolo 8. RIPRESA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE**

1. La ripresa audio o video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche, con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. La richiesta di autorizzazione deve avvenire almeno 48 ore prima della seduta, anche per consentire il vaglio delle relative credenziali.
2. In ogni caso la responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane esclusivamente a carico del responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate.

#### **Articolo 9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE**

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di riservatezza cui si rinvia, il Comune di Novate Milanese, nella persona del Sindaco pro tempore, è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Il Responsabile del trattamento è individuato nella persona del Segretario comunale.
3. L'eventuale affidatario del servizio di ripresa audio-video per conto del Comune è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati.

#### **Articolo 10. NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio al Regolamento del Consiglio comunale e per gli specifici ambiti alle norme legislative e regolamentari in materia riservatezza e protezione dei dati personali e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **Articolo 11. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.